



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
PROVE CONCORSUALI IN FORMA DIGITALE**

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto una procedura diretta ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore per la fornitura quadriennale del servizio di organizzazione e gestione delle prove concorsuali e delle eventuali prove preselettive da svolgersi in presenza con modalità digitale con fornitura di dispositivi informatici, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 del DPR n. 487/1994, come modificato dal DPR n. 82/2023.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio consiste nella progettazione e realizzazione delle procedure concorsuali come segue:

- 1) Prove preselettive (eventuali);
- 2) Prove scritte in presenza;

1) Eventuale Prova Preselettiva:

- Progettazione quesiti a risposta multipla da sottoporre alla scelta della Commissione Esaminatrice;
- Gestione della prova preselettiva in presenza, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione, mediante utilizzo di notebook o altri dispositivi compatibili;
- Assistenza tecnica durante tutte le fasi della procedura;
- Correzione anonima della prova preselettiva di ogni candidato;
- Abbinamento delle prove al termine delle correzioni anonime automatizzate;
- Rilascio delle graduatorie finali.

2) Prova Scritta:

- Gestione della prova scritta in presenza, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione, mediante utilizzo di notebook o altri dispositivi compatibili;
- Caricamento tracce d'esame predisposte dalla Commissione Esaminatrice;
- Fornitura dispositivi con tastiera per i candidati;
- Assistenza tecnica durante tutta la procedura;
- Noleggio della piattaforma per l'espletamento delle prove scritta e/o pratica;
- Fornitura dei file anonimi delle prove di ogni candidato;
- Abbinamento delle prove al termine delle correzioni anonime effettuate dalla Commissione Esaminatrice;
- Rilascio delle graduatorie finali.

Art. 3

Obblighi dell'affidatario

Le prove sopra descritte saranno espletate con il software Concorso Telematico, piattaforma per espletare il concorso, ampiamente configurabile per soddisfare i requisiti del bando, e permette di gestire le preselezioni e le prove scritte sia con domande aperte che a risposta multipla.

La prova che i concorrenti sosterranno in presenza si svolgerà con l'uso di computer portatili collegati ad un server non connesso ad internet. La Ditta appaltatrice garantirà tutta l'attrezzatura hardware necessaria all'espletamento del concorso:

- 1 server
 - switch
 - Notebook per ogni partecipante
 - cavi alimentazione, cavi collegamenti, router, controller per monitoraggio ed esclusione accessi esterni ecc..
- Durante lo svolgimento delle prove la ditta aggiudicataria dovrà garantire assistenza tecnica on-site alla prova scritta tramite assistenza di due tecnici specializzati presso la sede concorsuale, che prevede: installazione e configurazione server, predisposizione collegamenti hardware, assistenza alla commissione di gara nel caricamento dei quesiti e nella gestione dell'aula concorsuale, assistenza tecnica ai concorrenti, recupero e imballaggio dell'hardware.

Le prove preselettive e scritte saranno differenziate in base alla figura professionale richiesta e messa a bando, e saranno dirette a valutare le specifiche competenze.

La correzione delle prove dovrà essere effettuata con modalità che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.

Il numero di questionari da progettare per ogni singola procedura potrà variare a seconda del numero dei partecipanti alla singola selezione. Le diverse versioni di questionari previste dovranno essere omogenee per difficoltà e per tipologia e numero di domande, ma di contenuto diverso. I questionari dovranno essere esenti da imprecisioni o refusi che ne alterino la comprensibilità. I questionari dovranno essere custoditi, con assoluta riservatezza, fino al giorno delle prove dall'appaltatore.

Per ogni candidato dovrà essere prevista un'uguale gestione del tempo di esecuzione della prova a partire dalla data di assegnazione, fatti salvi i candidati che necessitano dei tempi aggiuntivi e/o l'utilizzo di ausili. Dovrà essere progettato il sistema anonimo di abbinamento candidato/prova.

Inoltre, dovrà essere garantita una soluzione software dotata di funzionalità di import delle anagrafiche che consenta l'abbinamento in forma anonima del candidato al questionario. La prova dovrà essere garantita in modalità offline. Dovrà essere garantito il backup e il ripristino della prova in caso di indisponibilità software o hardware del dispositivo senza perdita di dati.

La correzione delle prove che prevedono quesiti/test a risposta chiusa su scelta multipla dovrà essere effettuata al termine della prova da parte dell'Appaltatore. La Commissione ultimate tutte le verifiche delega il segretario affinché ponga in essere gli adempimenti necessari per comunicare e pubblicare i risultati.

Tutte le attività relative alle selezioni avverranno in stretta collaborazione con la Commissione d'esame e gli incaricati del Servizio Gestione e Sviluppo Delle Risorse Umane, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia concorsuale.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- la predisposizione di un dettagliato piano operativo per l'organizzazione delle prove;
- l'obbligo di attenersi al calendario prestabilito per le date e gli orari di ogni sessione delle prove;
- la gestione delle procedure garantendo il rispetto della normativa in materia di privacy e di selezioni pubbliche previste dalla legislazione vigente al momento della prova.

Del gruppo di lavoro non potranno far parte soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità fra loro e i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; a tal proposito l'operatore economico aggiudicatario dovrà, una volta ricevuto l'elenco dei partecipanti alla procedura selettiva, rilasciare apposita dichiarazione.

Il servizio reso dall'operatore economico aggiudicatario dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici e attrezzature e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli a soggetti diversi.

L'operatore economico aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

L'operatore economico aggiudicatario si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al personale del gruppo di lavoro citato, o causato da questo a cose o persone.

Art. 4

Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Appaltatore, per ciascuna procedura selettiva, la quantità di domande costituenti i questionari nonché, in caso di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, il numero di risposte da prevedere. In caso di quesiti a risposta aperta, la progettazione sarà a carico della Commissione di Concorso e gli stessi saranno trasmessi all'appaltatore, conformemente alle disposizioni a presidio dell'anticorruzione, massimo 48 h prima della data prevista per la prova della selezione.

L'Amministrazione provvederà a fornire all'operatore economico aggiudicatario tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

L'Amministrazione provvederà a fornire, altresì, l'elenco dei partecipanti alle procedure concorsuali, completo dei dati anagrafici degli stessi e il calendario delle prove.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione locali adeguati all'espletamento delle prove in presenza.

L'Amministrazione provvederà al riconoscimento dei candidati partecipanti alle prove, alla sistemazione logistica dei candidati presso le postazioni adibite e metterà a disposizione il personale per l'attività di identificazione e di sorveglianza.

Art. 5

Durata dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro è stimata in quattro anni a decorrere dal momento della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e/o comunque fino all'esaurimento del valore contrattuale.

Art. 6

Importo dell'accordo quadro

Il valore stimato dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 36/2023, per il periodo di contratto, è pari ad € 139.000,00 IVA esclusa;

Si precisa che, nell'ambito dell'accordo quadro, l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione, talché, se alla scadenza del contratto non fosse raggiunto, l'affidatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura.

I costi sono quelli risultanti dal preventivo presentato dall'affidatario e sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio. Sono in ogni caso da intendersi ricompresi tutti gli oneri. Esso rimane fisso ed invariabile per l'intera durata dell'accordo quadro, e si articola come segue:

- 1) Prova preselettiva in presenza: € 4.000,00 + Iva
- 2) Prova scritta in presenza (stessa giornata):
Una prova scritta: € 3.500,00 + Iva
Due prove scritte: € 3.800,00 + Iva
- 3) Seconda prova scritta in giornata consecutiva alla prima: € 1.000,00 + Iva

Il servizio sarà attivato esclusivamente a richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice a seguito della indizione delle procedure selettive per le quali si renda necessaria lo svolgimento delle prove in oggetto.

Considerato che l'appaltatore eseguirà il servizio richiesto in luoghi ove non si svolge attività dell'Amministrazione, e comunque nel caso che gli interventi siano effettuati in luoghi dove si svolge attività dell'Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata e a basso rischio, ai sensi del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge 21 giugno 2013 n. 69 – n. 98 del 09/08/2013 - non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI, e pertanto non si evidenziano costi per la sicurezza.

Art. 7

Modalità e tempi di esecuzione del contratto

L'Amministrazione provvederà a inviare via pec all'appaltatore appositi contratti esecutivi (ordini attuativi) inviati dal Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Gestione Giuridica, contenenti l'indicazione del servizio richiesto, delle eventuali specifiche e del corrispettivo economico.

Il prezzo unitario risultante dall'offerta economica presentata rimane fisso e invariato per tutta la durata contrattuale.

Per esigenze organizzative e di programmazione delle procedure concorsuali, si specifica che:

- ogni ordine attuativo disporrà la progettazione e l'esecuzione del servizio di organizzazione e gestione delle prove preselettive e/o scritte nelle procedure concorsuali, secondo quanto previsto dal bando/avviso di selezione;
- a seguito della ricezione dell'ordine attuativo, i contatti/incontri per la progettazione delle prove con la Commissione giudicatrice/tecnica dovranno svolgersi tassativamente in data/orario precedente all'inizio delle prove come da calendario definito dalla commissione di ciascuna procedura;
- l'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo il calendario prove stabilito in accordo con l'Amministrazione e indicato in ogni singolo ordine attuativo;
- ogni ordine attuativo indicherà i tempi di espletamento del servizio.

Art. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9

Varianti

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120, comma 9, del D.lgs n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Art. 10

La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il Rup ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Rup del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Rup redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 11

Inadempimenti e penali

Le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, la Ditta appaltatrice sarà tenuta al pagamento in favore dell'Amministrazione di una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto al calendario prove concordato con la ditta affidataria e indicato in ogni ordine attuativo, così come previsto

all'art. 7 del presente capitolato. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 12

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario/aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto al rilascio di certificato di regolare esecuzione per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali ed è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Al termine delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante provvede alla verifica della regolare esecuzione del servizio, mediante redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne prende atto e ne conferma la completezza, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il CRE deve contenere almeno i seguenti elementi:

- estremi del contratto attuativo e degli eventuali atti aggiuntivi;
- indicazione dell'esecutore;
- nominativo del RUP/DEC;
- periodo di esecuzione e date delle attività effettive;
- importo totale o a saldo da corrispondere
- dichiarazione di regolare esecuzione delle singole prestazioni.

Il certificato deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Art. 15

Controllo tecnico-contabile e amministrativo e pagamento delle fatture

Il RUP deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore. Il RUP ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso ed emettere lo stato di avanzamento del servizio (SAS). In caso di regolarità del DURC, il RUP emetterà il certificato di pagamento (CP) nel quale verrà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura. Il S.A.S. ed il C.P. verranno trasmessi alla ditta affidataria la quale entro 5 giorni dal ricevimento dovrà restituirli firmati. All'atto della firma la Ditta affidataria potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Successivamente all'emissione del S.A.S. e del C.P. ed alla restituzione degli stessi debitamente firmati da parte della ditta affidataria, quest'ultima potrà emettere fattura.

La liquidazione delle spettanze di ciascun ordinativo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica che l'operatore economico potrà rimettere solo a seguito della positiva verifica di conformità dell'esecuzione del servizio da parte del responsabile unico di progetto.

La fattura elettronica emessa mediante piattaforma SDI dovrà essere intestata a "Comune di Olbia - Settore Finanze e Personale - Servizio Gestione e Sviluppo delle risorse umane - Via Dante 1, 07026 Olbia - P.I. 00920660909" - cod. IPA: 5YWPXJ

e indicare i seguenti dati:

- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa
- gli estremi del contratto
- il CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante
- il codice IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) su cui poter effettuare il pagamento.

La ditta affidataria dovrà dichiarare di assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Gestione e Sviluppo delle risorse umane, che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Il pagamento delle fatture sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Art. 16

Revisione prezzi del servizio

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. Al verificarsi di condizioni che determinino l'attivazione della clausola di revisione, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi si applica quando la variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio in oggetto supera il 5% dell'importo complessivo del contratto. La revisione opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato II.2-bis 1 D.Lgs. n. 36/2023, sono stati individuati i seguenti CPV, riportati nella tabella di ripartizione D2:

CPV 48200000-0 "Pacchetti software per reti, Internet e intranet", codice ATECO J62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse);

CPV 79400000-8 "Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi", codice ATECO [70.2] Attività di consulenza gestionale e [82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;

Pertanto, ai fini della revisione dei prezzi, si utilizza l'indice ISTAT "PPS B2B", in quanto maggiormente rappresentativo dell'andamento dei prezzi dei servizi resi alle imprese e coerente con la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La variazione è calcolata come differenza tra l'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento. In caso di sospensione o proroga dei termini di affidamento nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. Qualora l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, è fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis.

Art. 17

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 18

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in oggetto poiché la ditta affidataria ha dimostrato comprovata affidabilità eseguendo in modo eccellente precedenti contratti.

Art. 19

Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Tra il Comune di Olbia e l'Affidatario verrà stipulato un contratto di accordo quadro della durata di quattro anni. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'affidatario può costituire motivo di revoca dell'affidamento.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione/affidamento dell'appalto.

Art.20

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia integralmente, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e a condizione che sia stato dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta, con l'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare. In considerazione della specificità e rilevanza delle prestazioni oggetto del presente appalto, avente ad oggetto il servizio di gestione delle procedure concorsuali in modalità digitale, si stabilisce che tali attività costituiscono prestazione principale.

L'Affidatario trasmette alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto e ogni altra documentazione prevista dalla normativa. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche in qualsiasi momento, anche presso i subappaltatori, al fine di accertare il corretto adempimento delle prestazioni e il rispetto delle disposizioni normative e contrattuali. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, a pena di risoluzione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 21

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Tempio Pausania.

Art. 22

Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 23/04/2024 e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

Art. 23

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Olbia.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate. La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 28 D.Lgs. 36/2023), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante nomina il Fornitore, che accetta, quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna all'adozione delle misure tecniche e organizzative individuate nell'allegato al presente contratto. Il Fornitore dovrà consentire alla S.A. di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 25

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

Il Dirigente/RUP
Dott. Lorenzo Orrù